Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I Anno 115° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 14 giugno 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 154 DEL 14 GIUGNO 1974:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1974, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(4754)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 154 DEL 14 GIUGNO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6% - 1972/1987. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SECONDA estrazione eseguita il 27 maggio 1974. — Parte II: Serie sorteggiate nell'anno precedente.

(3730)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in CCLVIII seduta pubblica, per lunedì 17 giugno 1974, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. *Discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (approvato dal Senato). (2986).

2. *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge*:

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'art. 538 del codice di procedura penale (approvato dal Senato). (3018).

(4764)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973.

Sostituzione di due membri del consiglio di amministrazione del Centro italiano viaggi istruzione studenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 1127, istitutiva del Centro italiano per i viaggi istruzione degli studenti, modificata dalla legge 15 gennaio 1955, n. 487;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1607, recante modificazioni alle citate leggi numeri 1127 e 487;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1972, registro n. 84 Istruzione, foglio n. 15, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione del C.I.V.I.S., per un triennio a decorrere dal 14 settembre 1972;

Visto il telespresso n. 108/B/257 del 15 giugno 1973, con il quale il Ministero degli affari esteri ha designato il consigliere di Cassazione, dott. Renato Angeloni quale membro del consiglio di amministrazione del C.I.V.I.S., in rappresentanza del Ministero stesso, in sostituzione del dott. Giorgio Giacomelli, nominato ambasciatore d'Italia a Mogadiscio;

Vista la nota n. 5108/E del 19 settembre 1973, con la quale il Ministero dell'interno ha designato quale proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione del C.I.V.I.S. il prefetto dott. Ugo Gasbarri, in sostituzione del dott. Giuseppe Renato;

Considerata la necessità di procedere alla sollecita sostituzione dei rappresentanti dei dicasteri degli esteri e dell'interno nel consiglio di amministrazione di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 13 settembre 1975, i dottori Renato Angeloni, consigliere di Cassazione e il prefetto Ugo Gasbarri, vengono nominati, rispettivamente, quali rappresentanti del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno, membri del consiglio di amministrazione del C.I.V.I.S. in sostituzione dei dottori Giorgio Giacomelli e Giuseppe Renato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI — MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1974
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 339

(4736)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1974.

Conferma del presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 22 settembre 1920, n. 1365;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 7 luglio 1951, n. 979, che ha apportato, tra l'altro, modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Visto il decreto presidenziale 2 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1970, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 159, con il quale l'avvocato Benedetto Leuzzi venne confermato presidente dell'Ente predetto per la durata di quattro anni, a decorrere dal 1° ottobre 1969;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente stesso per il successivo quadriennio;

Visto il regio decreto 9 aprile 1931, n. 334;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Benedetto Leuzzi è confermato presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per la durata di quattro anni, a decorrere dal 1° ottobre 1973.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 298

(4659)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974.

Nomina di un membro effettivo e di un membro supplente del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la legge 9 agosto 1960, n. 787;

Vista la legge 22 luglio 1971, n. 583;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 24 dicembre 1971, n. 47.T, con il quale sono state fissate le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nel consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima ed è stata fissata la data di inizio delle votazioni;

Visto il verbale dello scrutinio generale delle elezioni in data 28 febbraio 1972 redatto dalla commissione elettorale centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1972;

Vista la richiesta di esonero dall'incarico con decorrenza 14 febbraio 1974 presentata dal membro del consiglio di amministrazione Giuseppe De Blasio;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 14 febbraio 1974 è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del personale, il primo dirigente dott. ing. Giulio Caporali, membro supplente del consiglio medesimo.

Art. 2.

A decorrere dalla stessa data di cui al precedente articolo, è nominato membro supplente del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del personale, l'operaio Pietro Bastiani.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1974

LEONE

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1974
Registro n. 62 *Trasporti, foglio n.* 400

(4713)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Liguria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, dott. Ugo Messina;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Paolo Guglielmi, primo dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Liguria, in sostituzione del dott. Ugo Messina.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1974
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 233

(4506)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1974.

Sostituzione del vicepresidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i propri decreti in data 23 dicembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Calabria » ed in data 17 giugno 1973, con il quale sono state attribuite al dott. Domenico Miceli le funzioni vicarie di presidente della commissione medesima;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Domenico Miceli;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la regione Calabria;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Nunzio Musumeci, primo dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Calabria, in sostituzione del dott. Domenico Miceli, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1974
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 232

(4505)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente l'istituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 15 della legge sopracitata nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto e, in particolare, il comma primo, n. 5, dell'articolo medesimo;

Visto il proprio decreto in data 4 luglio 1970, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto sopramenzionato;

Vista la nota n. 23926 in data 28 dicembre 1973 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha designato il dott. Renato Veneri, dirigente generale, quale proprio rappresentante in seno al consiglio di

amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in sostituzione del dott. Alessandro Pistella, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Renato Veneri, dirigente generale, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in sostituzione del dott. Alessandro Pistella, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1974

LEONE

BERTOLDI — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1974
Registro n. 3 Lavoro, foglio n. 305

(4509)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1973.

Proroga fino al 31 dicembre 1974 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 maggio 1965, sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono case di civile abitazione o fabbricati rurali danneggiati o distrutti a causa degli eventi bellici.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Veduto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Veduta la legge 31 luglio 1954, n. 607, con la quale è stata trasferita al Ministero dei lavori pubblici la competenza relativa alla concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per le riparazioni, le ricostruzioni ed i ripristini delle case di civile abitazione danneggiate o distrutte nel territorio nazionale per effetto degli eventi bellici;

Veduto il proprio decreto del 30 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 24 luglio 1973, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1973 le disposizioni per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa, di cui al citato art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti che riparano o ricostruiscono fabbricati di civile abitazione di loro proprietà danneggiati o distrutti nel territorio nazionale a causa di fatti di guerra, contenute nel proprio decreto adottato di concerto con il Ministro per i lavori pubblici in data 18 maggio 1965 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965;

Veduto il proprio decreto del 28 dicembre 1967, con il quale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, le norme di cui al precedente decreto del 18 maggio 1965 sono state estese anche a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti proprietari di fabbricati rurali, ammessi dall'art. 6 della legge 13 luglio 1966, n. 610, al beneficio dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge od all'art. 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, con le norme procedurali di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 607;

Ritenuto che, perdurando le condizioni per le quali sono state prorogate le disposizioni di cui ai summenzionati decreti, si rende opportuno continuare ad assicurare anche nell'anno 1974 l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto 18 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 dell'8 ottobre 1965 e nel decreto del 28 dicembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1968, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1974 a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

Art. 3.

A modifica degli articoli 3 e 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 18 maggio 1965:

la detrazione da operare sulle somme pagate durante l'anno 1974 per contributi concessi dal Ministero dei lavori pubblici dalla data di applicazione del citato decreto ministeriale 18 maggio 1965, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 607, è fissata nella misura dello 0,40 per cento;

in relazione alle detrazioni così operate, alla fine di ogni trimestre potranno essere corrisposti agli enti ed alle associazioni di cui al precedente art. 2 acconti contenuti nel limite massimo dello 0,30 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1973

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1974
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 104

(4718)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1974.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Calais (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 10 maggio 1972 relativo all'istituzione di un'agenzia consolare di 2ª categoria in Calais (Francia);

Decreta:

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Calais (Francia) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1974
Registro n. 387 *Esteri, foglio n.* 287

(4466)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1974.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio consultivo centrale dei periti doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 68 e 69 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che prevedono la costituzione del collegio consultivo centrale dei periti doganali;

Visto il proprio decreto in data 26 febbraio 1972, con il quale il dott. Fernando De Angelis venne nominato, su designazione del Ministero del commercio con l'estero, membro effettivo del collegio consultivo centrale dei periti doganali, per il triennio 26 febbraio 1972-25 febbraio 1975;

Vista la comunicazione n. 70523 del 26 gennaio 1974 con la quale il Ministero del commercio con l'estero ha designato il dirigente superiore Polverisi dott. Marco, nella carica di membro effettivo del collegio consultivo centrale dei periti doganali, in sostituzione del dott. Fernando De Angelis, cessato in data 16 giugno 1973 dai ruoli organici dell'Amministrazione;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Fernando De Angelis in seno al collegio anzidetto, ai sensi dell'art. 69, lettera *c*), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Polverisi Marco, dirigente superiore, è chiamato, su designazione del Ministero del commercio con l'estero, per il restante periodo del triennio 26 febbraio 1972-25 febbraio 1975, ad esercitare le funzioni di membro effettivo del collegio consultivo centrale dei periti doganali in sostituzione del dott. Fernando De Angelis.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1974
Registro n. 38 *Finanze, foglio n.* 225

(4684)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lombardia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sotto elencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bergamo - violento nubifragio con precipitazione grandinifera dell'11, 12 e 15 luglio 1973;

Brescia - violento temporale con abbondanti precipitazioni, grandine e forte vento del 7 luglio 1973; violenti nubifragi del 14 e 22 luglio 1973; del 22 e 23 agosto 1973; del 22 settembre 1973;

Milano - nubifragio accompagnato da grandine del 14 luglio 1973; grandinata del 16 e 18 settembre 1973;

Pavia - violenti nubifragi accompagnati da grandine del 23, 25, 28 e 30 agosto 1973; del 16 settembre 1973;

Sondrio - violento fortunale con fortissime raffiche di vento e trombe d'aria del 17 e 18 luglio 1973.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali della sotto elencata provincia in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Brescia - violenti nubifragi del 14 e 22 luglio 1973; del 22 e 23 agosto 1973; del 22 settembre 1973:

comune di Acquafredda per l'intero territorio comunale;

comune di Remedello per l'intero territorio comunale;

comune di Gambara per le località Canova, Corvione, S. Orio, Betosse, Vernico Vecchio, Vernico Nuovo, Campagna, Aurora;

comune di Fiesse per le località Amelia, Serioli, Maestà, Aurora, Franzini;

comune di Visano per le località Fabbrica, Luogo Nuovo;

comune di Artogne per la frazione Acquebone: località Anina, Ca Lorenzoni, Pradasoli Superiore, Pradasoli Inferiore;

comune di Tignale per le località Nargale, Fassole, Mamblà, Nembrane, Oldesio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(4470)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 785 del 16 ottobre 1969, con la quale l'amministrazione provinciale di Cosenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale Maierà, frazione Vrasi, con diramazione al villaggio I.S.E.S. del comune di Maierà, dell'estesa di km. 2 + 100;

Visto il voto n. 694 del 24 ottobre 1972, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 2 + 100 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(4419)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Sostituzione di un componente il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Macerata;

Considerato che un componente del comitato è cessato dalla carica per dimissioni;

Vista la designazione dell'organizzazione sindacale per la sostituzione del componente nel comitato predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione in conformità alla nuova designazione;

Decreta:

Il sig. Aurelio Pestelli è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Macerata in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Giuseppe De Rosa, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4519)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gerli industria rayon, in Cusano Milanino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Gerli industria rayon di Cusano Milanino (Milano), con effetto dal 23 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 20 aprile 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gerli industria rayon di Cusano Milanino (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4663)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gerli industria rayon, in Cusano Milanino.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Gerli industria rayon di Cusano Milanino (Milano), con effetto dal 23 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 21 novembre 1973 e 3 giugno 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 20 aprile 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gerli industria rayon di Cusano Milanino (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4664)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1974.

Autorizzazione alla società per azioni Palatina assicurazioni, in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel ramo responsabilità civile autoveicoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società per azioni Palatina assicurazioni, con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia relativa al rimborso di spese per operazioni chirurgiche e rette di degenza), pioggia, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni al ramo responsabilità civile autoveicoli, nonchè la riassicurazione nello stesso ramo;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni Palatina assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica, l'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel ramo responsabilità civile autoveicoli e relativa riassicurazione.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro: DE MITA

(4755)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1974, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 264, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto dall'avv. Francesco Marchese per l'annullamento della deliberazione n. 51040 in data 29 febbraio 1972 della commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali, con la quale è stata rigettata la domanda intesa ad ottenere la qualifica di perseguitato politico, a norma e per gli effetti dell'art. 4, quarto comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni.

(4477)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1974, registro n. 14 Giustizia, foglio n. 54, viene respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 10 gennaio 1973 dal dott. Luigi Scarcella, magistrato di corte di appello con funzioni di giudice del tribunale di Pescara, avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia n. 56/8596 del 18 dicembre 1972, con il quale è stato negato al ricorrente il beneficio di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 16 dicembre 1961, n. 1308.

(4554)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castellammare del Golfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Castellammare del Golfo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 580.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1673/M)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore Belsito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1974, il comune di Montemaggiore Belsito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1674/M)

Autorizzazione al comune di Sassoferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di Sassoferrato (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 265.217.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1660/M)

Autorizzazione al comune di San Paolo di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di San Paolo di Jesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.899.611, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1661/M)

Autorizzazione al comune di San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.821.076, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1662/M)

Autorizzazione al comune di Rosora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di Rosora (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.482.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1663/M)

Autorizzazione al comune di Ostra Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di Ostra Vetere (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.323.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1664/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di Cerreto di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.647.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1665/M)

Autorizzazione al comune di Spilamberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di Spilamberto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.909.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1666/M)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di Savignano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.968.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1667/M)

Autorizzazione al comune di San Felice sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di San Felice sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.806.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1668/M)

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di San Possidonio (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.983.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1669/M)

Autorizzazione al comune di Scandiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di Scandiano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.294.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1670/M)

Autorizzazione al comune di Monsummano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di Monsummano Terme (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 256.238.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1671/M)

Autorizzazione al comune di Collazzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, il comune di Collazzone (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.891.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1672/M)

Autorizzazione al comune di Tessennano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Tessennano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1599/M)

Autorizzazione al comune di Veronella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Veronella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1600/M)

Autorizzazione al comune di Calendasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Calendasco (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.132.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1601/M)

Autorizzazione al comune di San Valentino Torio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di San Valentino Torio (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.583.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1602/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Catino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Poggio Catino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.387.352, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1603/M)

Autorizzazione al comune di Castellina Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Castellina Marittima (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.311.497, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1604/M)

Autorizzazione al comune di Mondolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Mondolfo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 186.874.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1605/M)

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.217.377, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1606/M)

Autorizzazione al comune di Belforte all'Isauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Belforte all'Isauro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.092.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1607/M)

Autorizzazione al comune di Ottaviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Ottaviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 145.963.428, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1608/M)

Autorizzazione al comune di Pieve Fosciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Pieve Fosciana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.308.871, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1610/M)

Autorizzazione al comune di Sgurgola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Sgurgola (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.705.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1611/M)

Autorizzazione al comune di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Chies d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.839.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1612/M)

Autorizzazione al comune di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Pistoia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.805.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1613/M)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Villarmosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 239.647.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1614/M)

Autorizzazione al comune di Nurri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Nurri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1615/M)

Autorizzazione al comune di Dorgali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Dorgali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1616/M)

Autorizzazione al comune di Belvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Belvi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1617/M)

Autorizzazione al comune di Medea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Medea (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1618/M)

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Dolegna del Collio (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1619/M)

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Doberdò del Lago (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1620/M)

Autorizzazione al comune di Suelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Suelli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1621/M)

Autorizzazione al comune di Guamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Guamaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1622/M)

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Gonnostramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1623/M)

Autorizzazione al comune di Ventimiglia di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Ventimiglia di Sicilia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1624/M)

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Ustica (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1625/M)

Autorizzazione al comune di Torretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1974, il comune di Torretta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1626/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 10 giugno 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	644 —	644 —	643,20	644 —	643 —	644 —	643,75	644 —	644 —	644 —
Dollaro canadese	669,10	669,10	667,50	669,10	668 —	669,15	669 —	669,10	669,10	669,10
Franco svizzero	218,65	218,65	218,80	218,65	214,50	218,70	218,40	218,65	218,65	218,65
Corona danese	107,85	107,85	108,50	107,85	107,50	107,90	107,85	107,85	107,85	107,85
Corona norvegese	119,15	119,15	119,20	119,15	118 —	119,10	119,05	119,15	119,15	119,15
Corona svedese	148,28	148,28	148,50	148,28	147 —	148,30	148,20	148,28	148,28	148,28
Fiorino olandese	246 —	246 —	245,95	246 —	241 —	246,10	245,95	246 —	246 —	246 —
Franco belga	17,1250	17,125	17,16	17,1250	16,80	17,10	17,13	17,1250	17,12	17,12
Franco francese	131,71	131,71	131,95	131,71	131,50	131,70	131,90	131,71	131,71	131,71
Lira sterlina	1547,35	1547,35	1546 —	1547,35	1540 —	1547,40	1547,25	1547,35	1547,35	1547,35
Marco germanico	258,92	258,92	258,50	258,92	252,50	258,95	258,70	258,92	258,92	258,92
Scellino austriaco	36 —	36 —	36,05	36 —	35,25	36,05	35,99	36 —	36 —	36 —
Escudo portoghese	26,27	26,27	26,25	26,27	25,05	26,28	26,20	26,27	26,27	26,27
Peseta spagnola	11,2950	11,295	11,29	11,2950	11,25	11,30	11,2825	11,2950	11,29	11,29
Yen giapponese	2,2890	2,289	2,29	2,2890	2,25	2,28	2,2850	2,2890	2,28	2,28

Media dei titoli del 10 giugno 1974

Rendita 5 % 1935	95,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,025
» 5 % (Ricostruzione)	90,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	88,875
» 5 % (Città di Trieste)	87,500
» 5 % (Beni esteri)	88,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,575
» 5,50 % » » 1968-83	87,350
» 5,50 % » » 1969-84	88,750
» 6 % » » 1970-85	91,275
» 6 % » » 1971-86	91,425
» 6 % » » 1972-87	91,325
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,100
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,575
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	90 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	86,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 giugno 1974

Dollaro USA	643,875
Dollaro canadese	669,05
Franco svizzero	218,525
Corona danese	107,85
Corona norvegese	119,10
Corona svedese	148,24
Fiorino olandese	245,975
Franco belga	17,127
Franco francese	131,805
Lira sterlina	1547,30
Marco germanico	258,81
Scellino austriaco	35,995
Escudo portoghese	26,235
Peseta spagnola	11,289
Yen giapponese	2,287

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di sette cattedre universitarie presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) analisi matematica;
2) campi elettromagnetici e circuiti;
3) chimica applicata;
4) geologia;
5) geometria, seconda cattedra;
6) meccanica razionale, seconda cattedra;
7) topografia;

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4624)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di architettura dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) disegno e rilievo;
2) storia dell'architettura (1° anno);

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4629)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) storia del diritto italiano;
2) storia del diritto romano, seconda cattedra;
3) organizzazione internazionale;

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4630)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Venezia, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) istituzioni di diritto privato;
2) matematica (corso di laurea in economia aziendale);
3) geografia economica, prima cattedra;

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4620)

Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) complementi di matematica;
2) fisica, terza cattedra;
3) principi di geomeccanica;
4) impianti chimici;

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4625)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) filosofia teoretica, seconda cattedra;
2) sociologia;
3) lingua e letteratura francese, seconda cattedra;

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4621)

Vacanza di otto catted e universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto costituzionale, seconda cattedra;
2) diritto finanziario;
3) diritto internazionale privato e processuale;
4) istituzioni di diritto penale;
5) procedura penale, seconda cattedra;
6) istituzioni di diritto privato, terza cattedra;
7) diritto romano, seconda cattedra;
8) statistica;

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4622)

Vacanza della seconda cattedra di istituzioni di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la seconda cattedra di istituzioni di diritto penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4687)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) filosofia;
2) lingua e letteratura, inglese;
3) storia della grammatica e della lingua italiana;

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4631)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) medicina legale e delle assicurazioni, seconda cattedra;
2) patologia generale, terza cattedra;

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4628)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) chimica generale ed inorganica, prima cattedra;
2) fisica sperimentale delle particelle elementari;

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4623)

Vacanza delle cattedre di microonde, calcolatori elettronici, fisica, costruzioni di macchine, meccanica applicata alle macchine, fotogrammetria e di scienza delle costruzioni, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) microonde;
2) calcolatori elettronici;
3) fisica, quarta cattedra;
4) costruzioni di macchine, terza cattedra;
5) meccanica applicata alle macchine, terza cattedra;
6) fotogrammetria;
7) scienza delle costruzioni, terza cattedra;

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4619)

Vacanza di sei cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università statale di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università statale di Milano, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) fisiologia vegetale, seconda cattedra;
2) fisica dello stato solido;
3) fisica generale I, terza cattedra;
4) fisica generale I, quarta cattedra;
5) istituzioni di fisica teorica, seconda cattedra;
6) impianti industriali chimici con elementi di disegno;

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4632)

Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, sono vacanti le seguenti cattedre:

1), 2) fisica, prima e seconda cattedra;
3) progetti di apparecchiature per l'industria chimica;
4) tecnica delle costruzioni, terza cattedra;

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4626)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) numismatica;
2) filosofia teoretica, seconda cattedra;

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4688)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Messina, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto fallimentare;
2) diritto industriale;

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4627)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° gennaio 1974 al 27 gennaio 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE (settore cereali), a norma dei regolamenti (CEE) n. 3567/73, n. 3/74, n. 12/74, n. 27/74, n 39/74, n. 44/74, n. 51/74, n 61/74, n. 81/74, n. 89/74, n. 94/74, n. 107/74, n. 118/74, n. 132/74, n. 147/74, n. 157/74, n. 168/74, n. 179/74 e n. 198/74.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/2-1-1974	3-1-1974	4/8-1-1974	9-1-1974	10/11-1-1974	12/14-1-1974	15-1-1974	16/27-1-1974
10 01-A	10.01-110 10.01-191 10.01-193 10.01-195	Frumento tenero e frumento segalato . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10 01-B	10.01-510 10.01-590	Frumento duro	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*) (*d*)	zero (*a*)(*d*)	zero (*a*)(*d*)
10 02	10.02-001 10.02-005	Segala	7.627,50 (*e*)	6.163,02 (*e*)	4.739,22 (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)	zero (*e*)
10 03	10.03-100 10.03-900	Orzo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10 04	10.04-100 10.04-900	Avena	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10 05-B	10.05-100 10.05-920	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*) (*c*)	zero (*b*)(*c*)	zero (*b*)(*c*)
10 07-A	10.07-100	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10 07-B	10.07-910	Miglio	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10 07-C	10.07-950	Sorgo	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)	zero (*b*)
10 07-D	10.07-960 10.07-990	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11 01-A	11.01-200	Farine di frumento o di frumento segalato	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11 01-B	11.01-510	Farine di segala	23.377,44	21.329,88	19.336,56	10.325,94	2.562,84	908,52	1.518,72	zero
		Semole e semolini:								
11 02-A-I-a	11.02-010	- di frumento duro	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.02-A-I-b	11.02-030	- di frumento tenero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va *ridotto di L 339,00 per tonnellata metrica (regolamento* (CEE) n. 1464/69).

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di L 4.068,00 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di L 678,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 656/71 modificato dal regolamento (CEE) n. 1466/72).

(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di L 339,00 per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71).

(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica (regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71).

(4248)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dall'11 settembre 1971 al 4 ottobre 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1970/71, n. 1978/71, n. 2020/71, n. 2057/71 e n. 2106/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione — 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione		
			dall'11-9-71 al 20-9-71	dal 21-9-71 al 26-9-71	dal 27-9-71 al 4-10-71
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:				
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:				
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6%:				
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 11	0,80	0,80	0,80
	(b) altri	0100 16	0	0	—
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%:				
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 21	1,60	1,60	1,60
	(b) altri	0100 26	0	0	—
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%:				
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 31			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona A (8)		1,60	1,60	1,60
	- le altre destinazioni		2,80	2,80	2,80
	(b) altri	0100 36	0	0	—
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21% . .	0200 00	0	0	—
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:				
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%:				
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	0300 12	16,00	16,00	16,00
	(2) non nominati	0300 17	0	0	—
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%	0300 20	0	0	—
	III. superiore a 45%	0400 00	0	0	—
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:				
	A. senza aggiunta di zuccheri:				
	II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:				
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	1. inferiore o uguale a 1,5%	0620 00	0	0	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione		
			dall'11-9-71 al 20-9-71	dal 21-9-71 al 26-9-71	dal 27-9-71 al 4-10-71
04.02 (*segue*)	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0720 10	0	0	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	0720 20	21,40	0	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	0720 30	26,50	0	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	0720 40	33,30	0	—
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% .	0820 00	35,00	0	—
	4. superiore a 29%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0920 10	35,00	0	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	0920 20	35,00	0	—
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	1. inferiore o uguale a 1,5%	1020 00	0	0	—
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	1120 10	0	0	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1120 20	18,10	0	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1120 30	23,20	0	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	1120 40	30,00	0	—
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 % .	1220 00	31,70	0	—
	4. superiore a 29%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %	1320 10	31,70	0	—
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41 %	1320 20	31,70	0	—
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:				
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:				
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	3,20	3,20	3,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7%	1410 20	8,80	8,80	8,80
	2. altri	1510 00	10,40	10,40	10,40
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	ex 1. inferiore o uguale a 45 %:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%:				
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 12	3,20	3,20	3,20
	(22) non nominati	1610 17	0	0	—

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione		
			dall'11-9-71 al 20-9-71	dal 21-9-71 al 26-9-71	dal 27-9-71 al 4-10-71
04.02 (*segue*)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%:				
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 22	8,80	8,80	8,80
	(22) non nominati	1610 27	0	0	—
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 11%:				
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 32	10,40	10,40	10,40
	(22) non nominati	1610 34	0	0	—
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 21%	1610 38	0	0	—
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:				
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	1610 43	16,00	16,00	16,00
	(22) non nominati	1610 48	0	0	—
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%	1610 52	0	0	—
	2. superiore a 45%	1710 00	0	0	—
	B. con aggiunta di zuccheri:				
	I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:				
	ex b) altri, escluso il siero di latte:				
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2220 00	0 (1) per kg	0 (1) per kg	— (1) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:				
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2320 10	0 (1) per kg	0 (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2320 20	0,2140 (1) per kg	0 (1) per kg	— (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2320 30	0,2650 (1) per kg	0 (1) per kg	— (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2320 40	0,3330 (1) per kg	0 (1) per kg	— (1) per kg
	cc) superiore a 27%:				
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2420 10	0,3500 (1) per kg	0 (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2420 20	0,3500 (1) per kg	0 (1) per kg	— (1) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2520 00	0 (1) per kg	0 (1) per kg	— (1) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione		
			dall'11-9-71 al 20-9-71	dal 21-9-71 al 26-9-71	dal 27-9-71 al 4-10-71
04.02 (*segue*)	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:				
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2620 10	0 (1) per kg	0 (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	2620 20	0,1810 (1) per kg	0 (1) per kg	— (1) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2620 30	0,2320 (1) per kg	0 (1) per kg	— (1) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2620 40	0,3000 (1) per kg	0 (1) per kg	— (1) per kg
	cc) superiore a 27%:				
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2720 10	0,3170 (1) per kg	0 (1) per kg	— (1) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2720 20	0,3170 (1) per kg	0 (1) per kg	— (1) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:				
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:				
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	2,40 (2)	2,40 (2)	2,40 (2)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	8,80 (2)	8,80 (2)	8,80 (2)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:				
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:				
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	2910 23	2,40 (2)	2,40 (2)	2,40 (2)
	(22) non nominati	2910 28	0 (2)	0 (2)	— (2)
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:				
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	2910 34	8,80 (2)	8,80 (2)	8,80 (2)
	(22) non nominati	2910 39	0 (2)	0 (2)	— (2)
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 9,5%	2910 42	0 (1) per kg	0 (1) per kg	— (1) per kg
	2. superiore a 45%	3010 00	0 (1) per kg	0 (1) per kg	— (1) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione		
			dall'11-9-71 al 20-9-71	dal 21-9-71 al 26-9-71	dal 27-9-71 al 4-10-71
04.03	Burro (4):				
	ex A. aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 82% e inferiore o uguale a 85% (5):				
	(I) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3110 10			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona E (3) (8)		61,00	61,00	61,00
	- le altre destinazioni		50,00	50,00	50,00
	(II) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3110 20	50,00	50,00	50,00
	(III) altri	3110 30	0	0	—
	B. altri	3210 00	0	0	—
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):				
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:				
	II. altri	3800 00			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		36,00	36,00	36,00
	- la zona F (8)		38,00	38,00	38,00
	- il Liechtenstein e la Svizzera		0	0	—
	- l'Austria		15,00	15,00	15,00
	- le altre destinazioni		40,00	40,00	40,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00	30,00	30,00
	D. Formaggi fusi: diversi da quelli grattugiati o in polvere:				
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:				
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4410 10			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	—
	- le altre destinazioni		10,00	10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
	(11) inferiore a 20%	4410 20			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	—
	- le altre destinazioni		10,00	10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% . . .	4410 30			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	—
	- le altre destinazioni		23,00	23,00	20,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione		
			dall'11-9-71 al 20-9-71	dal 21-9-71 al 26-9-71	dal 27-9-71 al 4-10-71
04.04 (*segue*)	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
	(11) inferiore a 20%	4410 40			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	—
	- le altre destinazioni		10,00	10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%	4410 50			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	—
	- le altre destinazioni		23,00	23,00	20,00
	(33) uguale o superiore a 40%	4410 60			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni		33,00	33,00	30,00
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:				
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	—
	- le altre destinazioni		10,00	10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		0	0	—
	- le altre destinazioni		23,00	23,00	20,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni		33,00	33,00	30,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
	(11) inferiore a 55%	4510 40			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni		33,00	33,00	30,00
	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni		39,00	39,00	36,00
	b) superiore a 36%	4610 00			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		3,00	3,00	3,00
	- le altre destinazioni		39,00	39,00	36,00
	E. altri:				
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:				
	ex a) inferiore o uguale a 47 %:				
	(1) Grana, Parmigiano Reggiano	4710 11	40,00	40,00	40,00
	(2) Fiore Sardo, Pecorino	4710 16	47,00	47,00	55,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione		
			dall'11-9-71 al 20-9-71	dal 21-9-71 al 26-9-71	dal 27-9-71 al 4-10-71
04.04 (*segue*)	(3) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 21	40,00	40,00	40,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:				
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:				
	(aa) inferiore a 3 mesi . . .	4810 10			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8) . .		20,00	20,00	20,00
	- le altre destinazioni		44,00	44,00	40,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi . .	4810 20			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		20,00	20,00	20,00
	- la zona E (8) . .		49,00	49,00	46,00
	- le altre destinazioni .		44,00	44,00	40,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4920 00			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8) . .		18,00	18,00	18,00
	- la Svizzera . .		8,00	8,00	8,00
	- le altre destinazioni . .		36,00	36,00	36,00
	ex 5. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:				
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5120 10	6,40	6,40	6,40
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5120 20			
	per le esportazioni verso:				
	- la Svizzera		8,00	8,00	8,00
	- le altre destinazioni		12,00	12,00	12,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:				
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5120 30			
	per le esportazioni verso:				
	- la Svizzera		8,00	8,00	8,00
	- le altre destinazioni . .		36,00	36,00	36,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda	5120 40			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8) . . .		18,00	18,00	18,00
	- la zona F (8)		27,56	27,56	27,56
	- la Svizzera		8,00	8,00	8,00
	- le altre destinazioni . .		36,00	36,00	36,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione		
			dall'11-9-71 al 20-9-71	dal 21-9-71 al 26-9-71	dal 27-9-71 al 4-10-71
04.04 (*segue*)	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5120 50			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8) . . .		18,00	18,00	18,00
	- la zona F (8) . .		25,56	25,56	25,56
	- la Svizzera		8,00	8,00	8,00
	- le altre destinazioni		30,40	30,40	30,40
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:				
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	5120 60			
	per le esportazioni verso:				
	- la Svizzera		8,00	8,00	8,00
	- le altre destinazioni		36,00	36,00	36,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%	5120 70			
	per le esportazioni verso:				
	- la zona D (8)		18,00	18,00	18,00
	- la zona F (8)		27,56	27,56	27,56
	- la Svizzera		8,00	8,00	8,00
	- le altre destinazioni .		36,00	36,00	36,00
	II. non nominati:				
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	32,00	32,00	32,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

(1) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

(*a*) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

(*b*) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 71,55 per il periodo dall'11 settembre 1971 al 13 settembre 1971, per L. 74,25 per il periodo dal 14 settembre 1971 al 30 settembre 1971 e per L. 73,00 per il periodo dal 1° ottobre 1971 al 4 ottobre 1971.

(2) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

(*a*) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

(*b*) Un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 71,55 per il periodo dall'11 settembre 1971 al 13 settembre 1971, per L. 74,25 per il periodo dal 14 settembre 1971 al 30 settembre 1971 e per L. 73,00 per il periodo dal 1° ottobre 1971 al 4 ottobre 1971.

(3) La restituzione è pagata soltanto allorché si produce la prova che il burro in questione è stato immesso in consumo in questa zona. Qualora tale condizione non sia rispettata è applicabile la restituzione fissata per il medesimo prodotto esportato verso « le altre destinazioni ».

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate **dal 30° e 120°** meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonché le isole Hawai.

(4392)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore dei cereali applicabili dal 12 dicembre 1973 al 20 dicembre 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 3337/73, n. 3351/73 e n. 3369/73

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	12-12-1973	13-12-1973	dal 14-12-1973 al 20-12-1973
ex 10.01-A	Frumento tenero e frumento segalato, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	42.250,00	48.750,00	52.000,00
ex 10.03	Orzo, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	9.750,00	9.750,00	9.750,00
10.05-B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	13.000,00	13.000,00	16.250,00
ex 11.01-A	Farina di frumento tenero	9.750,00	16.250,00	19.500,00
11.02-A-I-b	Semole e semolini di grano tenero	9.750,00	16.250,00	19.500,00
11.01-C	Farina d'orzo	4.550,00	4.550,00	4.550,00
11.02-A-III	Semole e semolini d'orzo	4.550,00	4.550,00	4.550,00
11.02-B-I-a-1	Cereali mondati (decorticati o pilati) d'orzo	4.550,00	4.550,00	4.550,00
11.02-B-I-b-1	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grutze o grutten) d'orzo	4.550,00	4.550,00	4.550,00
11.02-B-II-a	Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati di frumento	34.580,00	34.580,00	34.580,00
11.02-C-I	Cereali perlati di frumento	36.400,00	36.400,00	36.400,00
11.02-C-III	Cereali perlati d'orzo	4.550,00	4.550,00	4.550,00
11.02-D-I	Cereali solamente spezzati di frumento	26.520,00	26.520,00	26.520,00
11.02-D-III	Cereali solamente spezzati d'orzo	9.750,00	9.750,00	9.750,00
11.02-E-I-a-1	Cereali schiacciati d'orzo	9.750,00	9.750,00	9.750,00
11.02-E-I-b-1	Fiocchi d'orzo	4.550,00	4.550,00	4,550,00
11.02-E-II-a	Cereali schiacciati o fiocchi di frumento	36.400,00	36.400,00	36.400,00
11.02-F-I	Agglomerati (pellets) di frumento	26.520,00	26.520,00	26.520,00
11.02-F-III	Agglomerati (pellets) d'orzo	9.750,00	9.750,00	9.750,00
11.02-F-VI	Agglomerati (pellets) di riso	99.450,00	99.450,00	99.450,00
11.02-G-I	Germi di frumento anche sfarinati	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11.07-A-I-a	Malto non torrefatto di frumento presentato sotto forma di farina	46.280,00	46.280,00	46.280,00
11.07-A-I-b	Malto non torrefatto di frumento presentato sotto forma diversa da quella di farina	34.580,00	34.580,00	34.580,00
11.07-A-II-a	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento, presentato sotto forma di farina	5.785,00	5.785,00	5.785,00
11.07-A-II-b	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento, presentato sotto forma diversa da quella di farina	4.322,50	4.322,50	4.322,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	12-12-1973	13-12-1973	dal 14-12-1973 al 20-12-1973
11.07-B	Malto torrefatto . . .	5.037,50	5.037,50	5.037,50
23.02-A-I-a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35% in peso	2.340,00	2.340,00	2.340,00
23.02-A-I-b-1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35% e inferiore od uguale al 45% in peso o che hanno subito un processo di denaturazione	2.340,00	2.340,00	2.340,00
23.02-A I b 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35% in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione e il cui tenore in amido è superiore al 45% in peso	2.340,00	2.340,00	2.340,00
23.02 A II a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28% in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10% in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5% in peso	2.340,00	2.340,00	2.340,00
23.02-A-II-b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02-A-II-a	2.340,00	2.340,00	2.340,00

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come « sementi di base » o « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione ».

(4005)

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di S. Ilario d'Enza

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 518 in data 9 maggio 1974 è stato approvato lo strumento urbanistico indicato in oggetto, adottato dal comune di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia) con deliberazione del consiglio comunale n. 216 del 29 dicembre 1972.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sara depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4556)

Variante al piano di zona del comune di Fiorenzuola d'Arda

Con decreto del presidente della regione Emilia-Romagna n. 546 in data 9 maggio 1974 è stato approvato lo strumento urbanistico indicato in oggetto, adottato dal comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) con deliberazione del consiglio comunale n. 99 del 14 aprile 1973.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4557)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cerignola

Con decreto del presidente della giunta regionale 8 maggio 1974, n. 1174, sono stati approvati, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato ed integrato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio, nonché le nuove prescrizioni da inserire nelle norme di attuazione e nel regolamento edilizio concernenti l'attività edilizia nelle zone residenziali e di completamento.

(4693)

Approvazione del piano di zona del comune di Triggiano

Con decreto del presidente della giunta regionale 11 maggio 1974, n. 1295, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Triggiano (Bari).

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(4694)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 29 dicembre 1973 e nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 1 del 1° gennaio 1973, parte seconda, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p. t. (tabella XI);

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 25 agosto 1973, e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 25 del 1° settembre 1973, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, n. 2856, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1974, registro n. 1 Poste, foglio n. 322, con il quale il dirigente superiore Trimarchi dottor Giuseppe è stato nominato presidente della commissione esaminatrice predetta in sostituzione dell'ispettore generale Lanzetta dott. Ettore;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1973, n. 2864, in corso di registrazione, con il quale la prof.ssa Averardi Paola è stata nominata membro della commissione esaminatrice predetta in sostituzione del prof. Solivetti Guido;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che i candidati che hanno sostenuto le prove scritte del suddetto concorso, superano il numero di sedicimila;

Ravvisata l'opportunità di procedere, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alla integrazione della commissione esaminatrice di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quelli della commissione originaria e di un segretario aggiunto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, costituita con decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, unico restando il presidente nella persona del dirigente superiore Trimarchi dott. Giuseppe, è integrata con i componenti appresso indicati e suddivisa nelle seguenti sottocommissioni:

1ª Sottocommissione

Membri:

Averardi prof.ssa Paola, ordinario di ragioneria nell'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Conserva prof. Giovanni, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma;

Pallotta dott. Ilario, primo dirigente;

Procacci dott. Cosmo, direttore di divisione ad esaurimento.

Segretario aggiunto:

Caruso dott. Luigi Pietro, direttore di sezione.

2ª Sottocommissione

Membri:

Catalini prof. Ottorino, titolare di diritto nell'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Battipaglia prof. Gabriele, titolare di ragioneria e tecnica nell'istituto tecnico commerciale « Pareto » di Roma;

Deiana dott. Giovanni, primo dirigente;

Piccirillo dott. Domenico, direttore di divisione ad esaurimento.

Segretario aggiunto:

Cirillo dott. Santolo, direttore di sezione.

3ª Sottocommissione

Membri:

Mancinelli prof. Mario, titolare di diritto nell'istituto tecnico commerciale « Medici del Vascello » di Roma;

Fortuna prof. Primo, titolare di ragioneria e tecnica nello istituto « Pareto » di Roma;

Canelli dott. Gennaro, direttore di divisione ad esaurimento;

Binetti dott.ssa Vanda, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Scavina dott. Pasquale, direttore di sezione.

4ª Sottocommissione

Membri:

Ricci prof. Marcello, titolare di diritto nell'istituto tecnico commerciale « Fermi » di Tivoli;

Pennello prof. Antonio, titolare di ragioneria e tecnica nello istituto tecnico commerciale « Medici del Vascello » di Roma;

Di Vito prof. dott. Luigi, primo dirigente;

Pennacchia dott. Elio, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Fiorillo dott. Antonio, direttore di sezione.

5ª Sottocommissione

Membri:

Genovese prof. Giovanni, titolare di diritto nell'istituto tecnico commerciale « Medici del Vascello » di Roma;

Consalvo prof. Giuseppe, titolare di ragioneria e tecnica nell'istituto tecnico commerciale « Botticelli » di Roma;

Mortaruolo dott. Lidio, primo dirigente;

Gattozzi dott. Dionisio, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Grimaldi dott. proc. Carmine, direttore di sezione.

6ª Sottocommissione

Membri:

Lucà prof. Francesco, titolare di diritto nell'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Noce prof. Michele, titolare di ragioneria e tecnica nello istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Agli dott. Giovanni, primo dirigente;

Celestini dott. Alberto, direttore di divisione ad esaurimento.

Segretario aggiunto:

Gisiano Angelo, direttore di sezione.

7ª Sottocommissione

Membri:

De Angelis prof.ssa Maria Luisa in Stoppani, titolare di diritto nell'istituto tecnico per geometri « Alberti » di Roma;

Petrera prof. Paolino, titolare di ragioneria e tecnica nell'istituto tecnico commerciale « G. da Verrazzano » di Roma;

Grande dott. Abramo, primo dirigente;

Ballo dott. Giovanni, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Arduini dott. Ugo, direttore di sezione.

8ª Sottocommissione

Membri:

Papa prof. Vincenzo, titolare di diritto nell'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Valentini prof. Camillo, titolare di ragioneria e tecnica nell'istituto tecnico commerciale « L. da Vinci » di Roma;

Frontini dott. Renato, primo dirigente;

Mattei prof. dott. proc. Angelo Maria, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Valente dott. Gennaro, direttore di sezione.

9ª Sottocommissione

Membri:

Rabaglietti prof.ssa Magda in Galloni, titolare di diritto nell'istituto tecnico commerciale « Michelangiolo » di Roma;

Angiuli prof. Emanuele, titolare di ragioneria e tecnica nell'istituto tecnico commerciale « Einaudi » di Roma;

Sansalone dott. proc. Lorenzo, primo dirigente;
Cifariello dott. Giovanni, direttore di divisione ad esaurimento.

Segretario aggiunto:

D'Acunzo dott. Luigi, direttore di sezione.

10ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Pesante prof. Michele, titolare di diritto nell'istituto tecnico commerciale « Pantaleoni » di Roma;
Di Pisa prof.ssa Giuseppina, titolare di ragioneria e tecnica nell'istituto tecnico commerciale « Q. Sella » di Roma;
Russo dott. Giuseppe, primo dirigente;
Durante dott. Antonio, direttore aggiunto di divisione.

Segretario aggiunto:

Liberati dott. Renzo, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1974
Registro n. 36 *Poste, foglio n.* 314

(4654)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Avellino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 6679/72 in data 16 gennaio 1973, e n. 2078 in data 31 agosto 1973, con i quali si è proceduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1968;

Considerato che il dott. Vincenzo Tedeschi è impossibilitato ad esercitare la funzione di segretario della commissione in quanto trovasi in servizio, attualmente, in qualità di segretario presso l'ospedale generale di Monteforte Irpino;

Vista la comunicazione n. 500.1.E.V./278, in data 13 maggio 1974, con la quale il Ministero della sanità, in sostituzione del predetto dott. Vincenzo Tedeschi, ha designato il dott. Michele d'Agostino, consigliere del Ministero della sanità;

Ritenuto di dover procedere nel senso anzidetto alla sostituzione della commissione giudicatrice del concorso sopra specificato;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281; il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854; il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211; il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Per i motivi espressi in narrativa, in sostituzione del dottor Vincenzo Tedeschi, impossibilitato ad esercitare la funzione di segretario, il dott. Michele d'Agostino, consigliere del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche, vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia di Avellino e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Avellino e dei comuni interessati.

Avellino, addì 20 maggio 1974

Il medico provinciale f.f.: CARPINELLA

(4298)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1974, n. **27.**

Adeguamento del finanziamento della legge regionale 18 gennaio 1974, n. 4.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *dell'11 maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 18 gennaio 1974, n. 4, « Rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, per la concessione di prestiti di conduzione in agricoltura » è aumentato di L. 500.000.000.

Art. 2.

All'aumento di spesa di cui all'art 1, si provvede mediante riduzione di L. 500.000.000 dal cap. 725 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1974 dal titolo « Fondo globale per il finanziamento di opere in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » e corrispondente incremento del cap. 594 dello stesso bilancio dal titolo « Rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, per la concessione di prestiti di conduzione in agricoltura », che viene portato a L. 1.700.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 7 maggio 1974

TOMELLERI

(4502)

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1974, n. **28.**

Istituto superiore per l'addestramento del personale delle regioni e degli enti locali. Provvedimenti istitutivi.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 21 *del* 22 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione al fine di favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti, con particolare riguardo ai settori di competenza regionale, partecipa alla costituzione dell'Istituto superiore per l'addestramento del personale delle regioni e degli enti locali (ISAPREL).

L'istituto, con sede in Venezia, avrà per principali finalità statutarie la promozione e l'organizzazione di corsi di studio, in materie giuridico-amministrative e di tecnica della programmazione, aperti a pubblici amministratori e funzionari.

L'istituto potrà avvalersi della collaborazione delle Università, particolarmente di quelle trivenete, sia per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi, sia per quanto riguarda la partecipazione di docenti.

Art. 2.

La partecipazione della Regione all'ISAPREL è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che all'istituto partecipino, quali soci fondatori, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Trentino-Alto Adige e le provincie autonome di Trento e di Bolzano;

b) che sia statutariamente stabilito:

1) il diritto di tutte le altre regioni, provincie e comuni e loro associazioni nazionali e regionali a partecipare all'Istituto in qualità di soci ordinari;

2) il diritto della regione Veneto di nominare i propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione dell'istituto, in numero non inferiore ad un terzo dei membri del consiglio di amministrazione stesso.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata ad approvare l'atto costitutivo dell'istituto, sentita la competente commissione consiliare.

I rappresentanti della Regione in seno al consiglio di amministrazione dell'istituto sono eletti dal consiglio regionale, con voto limitato su designazione della maggioranza e della minoranza.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata a versare all'ISAPREL, all'atto della sua costituzione, la quota di sottoscrizione del patrimonio dell'istituto di L. 1.500.000.

E' autorizzata a versare altresì annualmente all'istituto stesso il contributo di gestione nella misura di L. 10.000.000 annue e la quota di associazione nella misura di L. 20.000.000 annue.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in L. 31.500.000 per l'anno 1974 e L. 30.000.000 per l'anno 1975 e seguenti, si provvede, per l'esercizio 1974, mediante riduzione dell'importo di L. 31.500.000 dal fondo stanziato al cap. 530 del bilancio di spesa 1974.

Nel bilancio 1974 sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 563/1, così denominato « Quota di sottoscrizione del patrimonio dell'ISAPREL », con lo stanziamento di L. 1.500.000;

cap. 223, così denominato « Quota annuale di associazione all'ISAPREL », con lo stanziamento di L. 20.000.000;

cap. 224, così denominato « Contributo annuale di gestione in favore dell'ISAPREL », con lo stanziamento di L. 10.000.000.

Per gli anni successivi gli stanziamenti di cui ai capitoli 223 e 224 saranno riprodotti nei rispettivi bilanci di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 17 maggio 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1974, n. **29**.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 1973, n. 15, concernente norme per la realizzazione di impianti sportivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 22 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1973, n. 15, è abrogato.

La concessione del contributo già prevista dal sopracitato art. 3 è limitata alle domande presentate per l'anno 1973.

Conseguentemente lo stanziamento per gli interventi di cui all'art. 3 viene portato in aumento dello stanziamento per gli interventi previsti dall'art. 2 della predetta legge regionale 10 luglio 1973, n. 15.

Art. 2.

Al cap. 580 del bilancio 1974 e al corrispondente capitolo dei successivi esercizi, in aggiunta allo stanziamento previsto dalla legge regionale 10 luglio 1973, n. 15, vengono stanziate annualmente L. 130.000.000, alla cui copertura si provvede, per l'anno 1974, mediante utilizzazione del fondo di cui al cap. 585, che viene di conseguenza soppresso.

Al cap. 590 del bilancio 1974, in aggiunta allo stanziamento previsto dalla legge regionale 10 luglio 1973, n. 15, vengono stanziate L. 120.000.000, alla cui copertura si provvede mediante detrazione di pari importo dal cap. 725 del bilancio 1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 17 maggio 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1974, n. **30**.

Istituzione di centri per la rieducazione fonetica dei laringectomizzati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del 22 maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione promuove l'istituzione presso enti ospedalieri o altri idonei enti sanitari pubblici di centri per la rieducazione fonetica dei laringectomizzati.

Gli enti di cui al primo comma realizzano la partecipazione dell'associazione regionale veneta dei mutilati della voce alla organizzazione e gestione dei centri.

Art. 2.

Per le spese di primo impianto dei detti centri, la giunta regionale è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri e agli altri enti che istituiscono i centri un contributo « una tantum » non superiore a L. 500.000, per l'acquisto di attrezzature e arredi.

Art. 3.

Per concorrere alle spese di gestione dei centri di cui all'art. 1, la giunta regionale corrisponde un contributo di lire 30.000 per ogni laringectomizzato, avente la propria residenza abituale nel Veneto, sottoposto al trattamento di rieducazione fonetica.

Art. 4.

Le domande rivolte a ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono essere presentate al presidente della Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) preventivo di spesa relativo all'acquisto di attrezzature e arredi per i contributi di cui all'art. 2;

b) elenco dei laringectomizzati sottoposti al trattamento di rieducazione fonetica per i contributi di cui all'art. 3.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale e liquidati con decreto del presidente della Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

Nella prima applicazione della presente legge, le domande vanno presentate entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore e la liquidazione dei contributi va effettuata entro quattro mesi dalla stessa data.

Art. 5.

Per le provvidenze di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa annua di L. 9.000.000, di cui L. 3.000.000 per i contributi previsti all'art. 2 e L. 6.000.000 per i contributi previsti all'art. 3.

Alla copertura della spesa per l'anno 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo stanziato al capitolo 275 del bilancio di spesa, esercizio 1974.

Nel bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, viene iscritto il nuovo cap. 316, così denominato: «Contributi per l'istituzione e la gestione di centri per la rieducazione fonetica dei laringectomizzati», con lo stanziamento di L. 9.000.000.

La spesa afferente agli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo di bilancio dei relativi esercizi.

Le somme non impiegate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi, secondo i limiti previsti dall'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 17 maggio 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1974, n. 31.

Interventi regionali a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 22 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire l'artigianato, in conformità ai propri indirizzi programmatici, la Regione concorre alla formazione e allo sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia nelle seguenti forme:

a) contributo straordinario per l'integrazione del patrimonio sociale;

b) contributo annuale in conto quote sociali;

c) contributo in conto spese di gestione;

d) contributo in conto perdite patrimoniali per le eventuali insolvenze dei soci;

e) contributo sull'interesse dei mutui garantiti.

Hanno titolo a conseguire i benefici di cui al precedente comma le cooperative artigiane di garanzia, con sede nel territorio della Regione, composte da almeno 150 soci e regolate secondo lo statuto-tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 1959, n. 97, uniformato alle disposizioni di cui all'art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Dalla medesima data indicata al precedente comma, il conseguimento del contributo straordinario è subordinato, altresì, al raggiungimento, alla fine del precedente esercizio, di operazioni di credito per un importo complessivo non inferiore al 70 per cento rispetto al fido massimo ottenibile, fatto pari, in ogni caso, a 10 volte il patrimonio sociale.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione del secondo comma dell'art. 1, gli statuti delle cooperative artigiane di garanzia, redatti in conformità allo statuto-tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959, devono stabilire che:

a) le prestazioni di garanzia vengono concesse con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;

b) il socio viene esonerato dal pagamento di qualsiasi diritto o provvigione a favore della cooperativa per il prestito ottenuto con la garanzia di questa;

c) alla Regione è attribuita la facoltà di nominare il componente del collegio sindacale e del collegio dei probiviri che fungono da presidenti di detti organi;

d) alla Regione devono essere notificati, in caso di liquidazione della cooperativa, i motivi e le cause dello scioglimento e ad essa deve essere attribuita, altresì, la facoltà di disporre, sentita la commissione provinciale per l'artigianato, la destinazione dei fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali in misura non superiore all'importo versato;

e) ulteriori eventuali deroghe e modifiche allo statuto-tipo allegato al decreto ministeriale 12 febbraio 1959 devono essere preventivamente approvate dalla Regione.

Art. 3.

La Regione, al fine di accelerare il processo di adeguamento alle dimensioni ottimali di sviluppo delle cooperative artigiane di garanzia, è autorizzata a partecipare alla formazione del patrimonio sociale con un contributo straordinario.

Per conseguire detto contributo ciascuna cooperativa artigiana di garanzia deve presentare domanda entro il 31 marzo di ogni anno alla giunta regionale, la quale, su conforme parere della commissione consiliare competente, dispone ed approva, entro il 30 aprile di ogni anno, la ripartizione della somma stanziata

Art. 4.

La Regione è autorizzata a partecipare, all'inizio di ogni anno, alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia con un contributo in conto quote sociali commisurato all'incremento del numero dei soci nell'ultimo esercizio rispetto all'esercizio precedente. L'ammontare del contributo è pari a tre quote per ogni socio in più.

L'importo del contributo sarà pari a quattro quote o a cinque quote qualora, nell'esercizio considerato, l'incremento predetto risulti superiore rispettivamente a 300 soci o a 500 soci.

All'erogazione del contributo provvede il presidente della Regione con proprio decreto sulla base delle risultanze del libro dei soci delle cooperative.

Art. 5.

La Regione partecipa alle spese di gestione delle cooperative artigiane di garanzia anche sostituendosi ai soci nel pagamento della provvigione e di qualsiasi altro diritto posto a loro carico nel caso di richiesta di prestazione di garanzia.

Il contributo, per le finalità di cui al precedente comma, sarà erogato nella misura fissa di L. 2.000.000 e in misura pari allo 0,50 per cento dell'importo complessivo delle operazioni iniziate nell'esercizio precedente.

La concessione del contributo è effettuata annualmente con decreto del presidente della Regione su domanda avanzata dalla cooperativa interessata entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 6.

La Regione è autorizzata a concedere un contributo pari al 2 per cento sul tasso annuo di interesse per i mutui, per credito di esercizio, contratti dalle imprese artigiane con la garanzia delle cooperative artigiane di garanzia.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è effettuata con decreto del presidente della Regione su domanda avanzata dall'impresa interessata tramite la cooperativa artigiana di garanzia che ha prestato la propria fidejussione.

Il pagamento del contributo è effettuato direttamente allo istituto di credito che ha concesso il prestito, secondo le modalità previste da apposita convenzione da stipularsi tra Regione, cooperativa di garanzia ed istituto di credito.

Art. 7.

La Regione partecipa alle perdite subite dalle singole cooperative artigiane di garanzia, per effetto dell'accertata insolvenza dei soci, con un contributo pari al 20 per cento del loro ammontare.

A tal fine le cooperative sono tenute a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda debitamente documentata al presidente della Regione, il quale, vagliati gli elementi di prova prodotti, decide con proprio motivato decreto.

Il decreto del Presidente della Regione ha carattere definitivo.

Art. 8.

Agli oneri finanziari dipendenti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive L. 300.000.000 annue, si farà fronte, per l'esercizio 1974, con lo stanziamento di lire 200.000.000 già previsto al cap. 650, rubrica V, sezione IV, titolo II dello stato di previsione della spesa dell'esercizio medesimo e con l'incremento di detto capitolo mediante il prelievo di L. 100.000.000 dal cap. 725, rubrica I, sezione V, titolo II dello stesso stato di previsione della spesa.

La giunta regionale è autorizzata a ripartire lo stanziamento complessivo predetto ai fini dell'erogazione di ciascuna specie di contributo prevista dalla presente legge, sentita la competente commissione consiliare.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa degli esercizi medesimi.

Art. 9.

E' abrogata la legge regionale 25 gennaio 1973, n. 2.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 17 maggio 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1974, n. **32.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1974, n. 22, concernente norme per la concessione di contributi per l'adattamento e il riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 22 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'art. 1 i comuni proprietari degli edifici e le Istituzioni pubbliche o private che, oltre ad essere proprietarie degli edifici, gestiscano direttamente le scuole o concedano per almeno 10 anni l'uso degli edifici di loro proprietà, a titolo gratuito o per canone simbolico, a comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni ».

Art. 2.

I termini stabiliti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1974, n. 22, sono prorogati per l'anno 1974, rispettivamente, al 31 maggio e al 15 giugno.

Il termine stabilito dal successivo art. 3 è prorogato, sempre per l'anno 1974, al 30 giugno.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 17 maggio 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1974, n. **33.**

Disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore del turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 22 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al fine di realizzare, incrementare e coordinare le iniziative promozionali che interessano il settore turistico, la giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, predispone il programma tecnico-finanziario dei propri interventi riguardanti:

a) la propaganda e la pubblicità;

b) le manifestazioni;

c) ogni altra attività utile all'incremento del movimento turistico verso la Regione.

Art. 2.

Il programma tecnico-finanziario degli interventi è approvato dal consiglio regionale.

I provvedimenti di attuazione del programma sono adottati con delibera della giunta regionale.

Art. 3.

Il programma deve essere redatto in maniera analitica, con l'indicazione, per ogni singola iniziativa promozionale o manifestazione, degli scopi e degli obiettivi che si intendono perseguire, nonchè della spesa prevista.

In particolare, esso deve contenere distinti elenchi delle manifestazioni da attuarsi nell'ambito regionale e delle iniziative promozionali e manifestazioni da attuarsi nelle altre regioni e all'estero.

Art. 4.

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è autorizzata per l'anno 1974, la spesa di L. 200.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di cui al primo comma farà carico al cap. 460 « Spese per manifestazioni e iniziative turistiche in Italia e all'estero », previamente aumentato di L. 100.000.000 da prelevare dal cap. 455.

Per gli esercizi successivi, alla determinazione della spesa si provvederà con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 5.

Per il primo anno di applicazione della presente legge gli interventi di cui all'art. 1 sono deliberati dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 17 maggio 1974

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1974, n. 34.

Regolamentazione dei consorzi forestali e delle aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 22 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la gestione tecnica, conservazione e miglioramento del patrimonio silvo-pastorale e per l'assistenza tecnica in campo agricolo nei territori montani, la Regione promuove la costituzione dei consorzi forestali e di aziende speciali, di cui agli articoli 139, 150, 155 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

I consorzi forestali e le aziende speciali, oltre alla gestione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali degli enti partecipanti, assicurano, nelle rispettive circoscrizioni, compiti di aggiornamento ed assistenza tecnica-forestale, agraria e zootecnica a favore di enti ed aziende private nonchè azione promozionale per la tutela ed il miglioramento dei boschi, dei pascoli e dei prati montani.

Art. 3.

Gli enti proprietari che intendano costituire un consorzio forestale approvano uno statuto consorziale che dovrà stabilire tra l'atro:

1) la rappresentanza degli enti partecipanti;

2) l'attribuzione dei compiti degli organi del consorzio e la durata in carica;

3) i casi di ineleggibilità e decadenza ed i modi di sostituzione dei componenti gli organi del consorzio;

4) le norme amministrative circa la gestione del consorzio;

5) il riparto della spesa per il funzionamento del consorzio tra gli enti partecipanti;

6) le norme sull'organizzazione degli uffici ed il regolamento organico del personale.

I comuni che intendano costituire una azienda speciale approvano un regolamento ai sensi dell'art. 141 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 4

La costituzione del consorzio è approvata con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto.

Art. 5.

Le funzioni amministrative di vigilanza e tutela sui consorzi forestali e sulle aziende speciali spettano alla Regione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11. In particolare il controllo sugli atti dei singoli consorzi o aziende è esercitato dalla sezione del comitato di controllo competente sul territorio ove ha sede il consorzio o azienda.

La vigilanza sull'attività tecnica è esercitata dagli organi tecnici della Regione.

Art. 6.

I consorzi forestali e le aziende speciali operano secondo le direttive fissate nei piani generali di svilpppo delle comunità montane competenti per territorio.

Art. 7.

Ai consorzi forestali ed alle aziende speciali viene concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico, di custodia ed amministrativo e delle spese di ufficio.

I consorzi forestali e le aziende speciali trasmettono alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione accompagnato da una relazione illustrativa degli interventi che si intendono effettuare. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, fissa la misura del contributo, da erogarsi in ratei trimestrali anticipati, salvo conguaglio sull'eventuale differenza tra le spese previste e quelle risultanti dal bilancio consuntivo, che dovrà essere trasmesso alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 8.

I consorzi forestali già istituiti nella regione Veneto ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora intendano fruire dei contributi di cui all'art. 7, dovranno adeguare i propri statuti ai sensi del precedente art. 3 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e trasmetterli per l'approvazione alla Regione. A seguito dell'approvazione a tali consorzi si applicheranno le norme della presente legge.

In sede di prima applicazione e comunque per non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge i consorzi forestali di cui al comma precedente beneficiano dei contributi di cui all'art. 7, con decorrenza 1° gennaio 1974.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 8 della presente legge, previsti annualmente in L. 150.000.000, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1974, mediante riduzione di pari importo del cap. 530 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione » e l'istituzione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 431 denominato « Contributi ai consorzi forestali ed alle aziende speciali » con lo stanziamento di L. 150.000.000.

Per gli esercizi finanziari successivi verrà istituito nei rispettivi bilanci un capitolo di eguale importo e denominazione. Gli stanziamenti che, in tutto o in parte, rimanessero inutilizzati alla fine di un esercizio, saranno utilizzati in quelli successivi in conformità al disposto dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 10.

Le disposizioni di cui alla presente legge sono integrative di quelle contenute nelle leggi dello Stato attualmente in vigore con i consorzi forestali e le aziende speciali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 17 maggio 1974

TOMELLERI

(4503)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato (c. m. 411100741540)